



COMUNE DI FAVARA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITA' FUNEBRE

Regolamento approvato con delibera consiliare n.32 del 26-06-2018

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze del servizio
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti
- Art. 5-Atti a disposizione del pubblico

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III

FERETRI

- Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8- Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 - Feretri per tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11- Piastrina di riconoscimento

CAPO IV

ATTIVITA' FUNEBRE

- Art. 12 - Principi Generali dell'attività Funebre
Art. 13- Obblighi e divieti nello svolgimento dell'attività funebre
Art. 14 – Servizi e Trattamenti Funebri
Art. 15 – Esercizio dell'attività di trasporto funebre
Art. 16 – Requisiti e condizioni per lo svolgere l'attività funebre
Art. 17 – Presentazione della SCIA
Art. 18 – Validità SCIA
Art. 19 – Disciplina del trasporto funebre
Art. 20 – Procedure inerenti il servizio funebre
Art. 21 - Trasporti Funebri Eseguiti dal Comune
Art. 22 – Trasferimento di Salme Senza Funerale
Art. 23 – Trasporto per e da altri Comuni per Tumulazione o Cremazione
Art. 24 – Trasporti in luogo diverso dal Cimitero
Art. 25 – Condotta Professionale
Art. 26 – Svolgimento del servizio
Art. 27 – Disciplina dei servizi
Art. 28 – Caratteristiche del veicolo
Art. 29 – Manutenzione ed efficienza dei mezzi
Art. 30 – Assicurazione obbligatoria e norme contrattuali
Art. 31 – Tariffe del servizio e diritto fisso spettante al Comune
Art. 32 – Modalità di pagamento della tariffa e del diritto fisso
Art. 33 – Responsabilità e Assicurazioni
Art. 34 – Soggezione a leggi e Regolamenti
Art. 35 - Controlli
Art. 36 – Cauzione
Art. 37 – Penale
Art. 38 – Sospensione e Revoca dell'Autorizzazione
Art. 39 – Sub Ingresso

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

- Art. 40 - Elenco cimiteri
- Art. 41 - Disposizioni generali-Vigilanza
- Art. 42 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 43 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 44- Inumazione
- Art. 45 - Tumulazione

CAPO III

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

- Art. 46- Esumazioni ordinarie
- Art. 47- Esumazioni straordinarie
- Art. 48 - Estumulazioni
- Art. 49 -Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 50 - Raccolta delle ossa
- Art. 51 - Oggetti da recuperare
- Art. 52 - Disponibilità dei materiali

CAPO IV

CREMAZIONE

- Art. 53 - Crematorio
- Art. 54 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
- Art. 55 - Urne cinerarie

CAPO V
POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 56 - Orario di apertura e Chiusura
- Art. 57 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 58 - Divieti speciali
- Art. 59 - Riti funebri
- Art. 60 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle Lapidi
- Art. 61 - Fiori e piante ornamentali

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E DURATA DELLE CONCESSIONI

- Art. 62 - Cappelle Gentilizie e Edicole
- Art. 63 - Durata del contratto di Concessione
- Art. 64 - Atto di concessione
- Art. 65 - Doveri del concessionario
- Art. 66 - Modalità di assegnazione
- Art. 67 - Determinazione tariffe
- Art. 68- Ricongiungimento
- Art. 69- Assegnazione gratuita del loculo
- Art. 70 - Uso delle sepolture private in Cappelle Gentilizie o Edicole
- Art. 71 - Manutenzione
- Art. 72 - Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 73 - Divisione, subentri

Art. 74- Rinuncia all'Assegnazione del Loculo

Art. 75 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 76 - Revoca

Art. 77 - Decadenza

Art. 78 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 79 - Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 80 - Accesso al cimitero

Art. 81 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di Tumulazioni e collocazione
di

ricordi funebri

Art. 82 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Art. 83 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Art. 84 - Introduzione e deposito di materiali

Art. 85 - Orario di lavoro

Art. 86 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Art. 87 - Vigilanza

Art. 88 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 89- Divieti

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 90 - Assegnazione gratuita di Tumulazione a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 91 - Mappa
- Art. 92 - Annotazioni in mappa
- Art. 93 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 94 - Scadenario delle concessioni

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 95 - Cautele
- Art. 96 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Art. 97 - Concessioni pregresse
- Art. 98 - Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessione
- Art. 99- Concessioni perpetue ante e dopo DPR n. 803/1975
- Art. 100 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, e al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree private e nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di cappelle gentilizie, sulla concessione di Loculi, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze del servizio

1. Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dell'Ufficiale Sanitario o di un suo delegato, dei medici necroscopi, dei custodi dei cimiteri e dei necrofori, e di ogni altro dipendente assegnato nella pianta organica del Comune al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza.

2. L'Ufficiale Sanitario o un suo delegato vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) La visita necroscopica;
 - b) Servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) Inumazione in campo comune;
 - d) La deposizione delle ossa in ossario comune.
3. Non sono gratuiti ma a carico del Comune i seguenti servizi:
 - a) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;

- b) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente con apposita Delibera di Giunta Municipale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) l'elenco dei Loculi per i quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei realizzati nel cimitero di Piana Traversa.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non autorizzate.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive- diffuse o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Le salme possono essere depositate presso idonee camere di osservazione autorizzate e gestite da agenzia private.

CAPO III

FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dal parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuoli.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASP detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza dei custodi del cimitero.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 7 del presente regolamento.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di tumulazione cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre alla distanza del trasporto funebre, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di Polizia mortuaria DPR 285/90

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune con deliberazione di Giunta può fornire gratuitamente la cassa per la tumulazione delle salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 12

Principi generali dell'attività funebre

1. Per "attività funebre" s'intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni;

- a. Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti;
 - b. Forniture di feretro e d'altri articoli, accessori e servizi funebri;
 - c. Trasporto del cadavere.
2. L'attività funebre è libera ed è svolta da imprese che dispongono di mezzi, organizzazione adeguati a tale scopo; essa si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.
 3. L'autorizzazione comunale per l'attività funebre è sostituita dalla SCIA presentata al Comune dove ha sede l'impresa interessata e permette di effettuare il complesso delle prestazioni indicate al comma 1.
 4. L'impresa funebre che opera nel territorio del Comune, ovunque abbia la sede, esercita la propria attività secondo le prescrizioni contenute nel presente regolamento comunale di polizia mortuaria.
 5. Il comune provvede in esclusiva a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dal D.P.R. n. 285/90: art 16 comma 1 lett. b) " il trasporto delle salme a carico del comune deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio" e art. 19 comma 1 " il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al luogo di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso.

Art. 13

Obblighi e divieti nello svolgimento dell'attività funebre

1. È fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture, relativi all'attività di pompe funebri o di trasporto funebre nonché all'attività marmorea e lapidea cimiteriale:
 - a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché dei relativi servizi mortuari;
 - b) all'interno degli obitori e dei locali di osservazione delle salme;
 - c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali.

2. Ogni violazione alle disposizioni di cui al punto 1 deve essere tempestivamente segnalata al comune per l'irrogazione delle sanzioni previste.
3. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio o di servizio mortuario delle strutture sanitarie non può svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre in forma diretta o indiretta; tale personale deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e agire con diligenza professionale specifica. In particolare tale personale non deve:
 - a) interferire né condizionare in alcun modo la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto;
 - b) accettare eventuali compensi o regalie;
4. L'attività funebre è incompatibile con attività sanitarie e parasanitarie, con la gestione di camere mortuarie collocate in strutture sanitarie di ricovero o cura e con la gestione di obitori e di depositi di osservazione.
5. Chi è proprietario, in tutto o in parte, chi ha poteri di responsabilità e chi tratta affari in un esercizio di attività di pompe funebri o di trasporto funebre, chi opera all'interno di obitori, di depositi di osservazione o di servizi mortuari di strutture sanitarie pubbliche o private deve possedere i requisiti di moralità previsti per l'assunzione nel pubblico impiego

Art. 14

Servizi e trattamenti funebri

1. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento comunale di polizia mortuaria, con riguardo alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgono in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.
2. L'attività funebre consiste nello svolgimento di servizi essenziali obbligatori, ed in particolare:
 - Disbrigo pratiche amministrative;
 - Assistenza della composizione della salma;

- Vestizione e toletta funebre;
 - Trasporto funebre.
3. L'espressione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta l'attività di prelievo della salma, trasporto della salma nel Cimitero ed incassamento e saldatura della salma nel feretro.
 4. L'impresa nello svolgimento dell'attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e fornisce assistenza fino alla sepoltura.
 5. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, l'impresa che svolge attività funebre può fornire, se richieste, le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - a. Fornitura di una sala per lo svolgimento dell'attività funebre
 - b. Arredo della camera mortuaria, ove non vietato;
 - c. Noleggio catafalco, tavolo porta firme, ecc.;
 - d. Comunicazione del decesso sui giornali o altri spazi autorizzati;
 6. Per tutte le altre attività non previste nei commi precedenti che rientrano nell'attività commerciale, l'agenzia funebre deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'attività commerciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 7. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
 8. Tutte le attività di disbrigo pratiche svolte negli uffici cimiteriali del comune possono essere svolti esclusivamente dal titolare o da un dipendente munito di delega.

Art.15

Esercizio dell'attività di trasporto funebre

1. L'inizio dell'esercizio dell'attività funebre è comunicato tramite SCIA, e il Comune ha l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
2. Le imprese di onoranze funebri in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento possono espletare tutte le relative operazioni, sotto il controllo comunale.

3. Le imprese di onoranze funebri interessate debbono presentare domanda, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 16 e 17 del presente regolamento.
4. Le imprese che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in non possono eseguire trasporti funebri sul territorio comunale.

Art.16

Requisiti e condizioni per svolgere l'attività funebre

1. Possono svolgere l'attività funebre le persone fisiche o giuridiche italiane o appartenenti agli Stati dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti e condizioni:

REQUISITI ORGANIZZATIVI

- a) Essere in possesso dei requisiti previsti dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) Essere iscritti presso la camera di commercio, Industria ed Artigianato per la categoria corrispondente al servizio;
- c) Essere in regola con quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e s. m. i. per l'esercizio dell'attività funebre;
- d) Essere in possesso di requisiti morali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

REQUISITI TECNICI

- a) Avere la disponibilità di una sede operativa aperta al pubblico;
- b) Avere la disponibilità continua almeno di un carro funebre perfettamente funzionante ed in regola con le autorizzazioni e le disposizioni di legge, come previsto dall'art. 20 e 21 D.P.R. 285/90;

REQUISITI PREVIDENZIALI

- a) In regola con gli istituti previdenziali, assicurativi e contributivi e nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni ed imposte e tasse;
 - b) Accettare integralmente le norme contenute nel presente regolamento, impegnandosi, in particolare, ad effettuare i servizi di carattere istituzionale alle condizioni ivi previste;
 - c) Essere assicurate per le responsabilità civili nei confronti delle persone e cose, con una copertura entro i massimali minimi di legge.
2. I requisiti di cui alla lettera c) devono essere posseduti:
- Dal titolare, nel caso di impresa individuale;
 - Da tutti in soci, per le società in nome collettivo
 - Dai soci accomandatari, per le società di accomandita semplice o per azioni; dagli Amministratori per altro tipo di società.

Art.17

Presentazione della SCIA

1. Chi intende svolgere l'attività funebre nel territorio comunale, deve presentare domanda al comune in cui ha la sede commerciale e nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- a) di essere in possesso della autorizzazione di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 - b) di essere in regola con quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, di essere iscritto presso la Camera di Commercio, industria ed Artigianato per la categoria corrispondente al servizio;
 - c) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - d) di accettare integralmente le norme contenute nel presente regolamento, impegnandosi, in particolare, ad effettuare i servizi di carattere istituzionale alle condizioni ivi previste.

Art.18
Validità SCIA

1. Ai fini della validità della SCIA è richiesto il rinnovo annuale, con la presentazione della documentazione che attesta la conformità alla normativa vigente:

- 1) del carro funebre e dell'autorimessa;
- 2) delle vaccinazione del titolare e dei dipendenti;
- 3) del piano di sicurezza sul lavoro;
- 4) del D. U. R.C.

Art.19
Disciplina del trasporto funebre

1. Il sindaco sentite le comunità religiose, le associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Azienda Sanitaria Provinciale, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre.
2. La disciplina del trasporto e le disponibilità dei luoghi di culto hanno la più ampia diffusione presso gli uffici del servizio cimiteriale, le sedi delle imprese e nei punti informativi del Comune.
3. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia Pubblica.
4. I trasporti funebri comprendono il prelievo della salma dal luogo del decesso, il tragitto, al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stesso tempo necessario e il proseguimento fino al Cimitero cittadino seguendo il percorso più breve. Infine la ditta incaricata dovrà provvedere allo scarico del feretro dalla autovettura ed alla consegna dello stesso al personale del cimitero.

5. Nessuna altra sosta, salvi i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio Pubblico Urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza Pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
7. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Responsabile dell'ufficio Cimiteri, prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del rito.
8. Il feretro è preso in consegna dagli incaricati al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e alla tumulazione e, se necessario, da altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
9. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore.
10. La vigilanza sul trasporto funebre viene effettuata dalla Azienda Sanitaria Provinciale,(ASP) anche in ordine alla conformità dei feretri ai sensi del D.P.R. 285/90.

Art.20

Procedure inerenti il servizio Funebre

1. Il servizio cimiteriale dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, è tenuto a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.

2. Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.
3. Secondo quanto disposto dalla Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.
4. Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.
5. La vigilanza sul trasporto funebre viene effettuato dalla Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), anche in ordine alla conformità dei feretri alle norme vigenti rispetto alle destinazioni cimiteriali previste.
6. Il servizio cimiteriale cura che gli adempimenti relativi all'esecuzione del trasporto siano opportunamente verbalizzati ai sensi di legge, da parte del personale addetto alla vigilanza.

Art. 21

Trasporti funebri eseguiti dal Comune

1. In base agli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 285/90 l'impresa autorizzata effettua i servizi di trasporto funebre da eseguirsi a pagamento da parte dei dolenti, nel pieno rispetto di quanto previsto nel regolamento, mentre verranno eseguiti a spese dell'Amministrazione comunale i trasporti funebri da eseguirsi gratuitamente.
2. I servizi di trasporto funebre da eseguirsi a titolo gratuito sono:
 - a) Il trasporto di salma di persone appartenenti a famiglie bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari o dei congiunti;
 - b) La rimozione, mediante cassettoni di recupero, ed il trasporto dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, alla camera funeraria o all'obitorio, delle salme, di persone decedute nella pubblica via o in altro luogo pubblico oppure in abitazioni o in qualsiasi altro tipo di locale inadatte a mantenerle per il prescritto periodo di osservazione o di

- cui si debba effettuare il riconoscimento o i riscontri diagnostici e gli accertamenti medico legali;
- c) Il trasporto di salma estumulata per ordine dell'autorità giudiziaria, all'obitorio per i riscontri diagnostici e gli accertamenti medico – legali;
- d) I nati morti, qualora i genitori non provvedano autonomamente.
3. I servizi a titolo gratuito sono eseguiti, in attesa che il comune provveda alla organizzazione della gestione degli stessi secondo le forme previste dalla legge, dalle imprese autorizzate secondo turni definiti dall'Amministrazione Comunale effettuato dal responsabile del servizio cimiteri, il primo giorno utile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, e ripetuto negli anni seguenti entro il 31/ dicembre.
4. L'Amministrazione comunale provvederà al pagamento di detti servizi applicando le tariffe stabilite ai sensi del successivo articolo 31.
5. Il responsabile dell'ufficio Cimiteriale dovrà provvedere ai sensi del Codice Civile al recupero della spesa effettuata.

Art. 22

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 23

Trasporto per e da altri Comuni per tumulazione o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal dirigente del settore o responsabile del servizio a seguito di domanda degli interessati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 24

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con determina a seguito di domanda degli interessati.

Art. 25

Condotta Professionale

1. L'Obbligo di organizzare i trasporti funebri a pagamento compete alla impresa autorizzata alla quale i dolenti liberamente si rivolgono per le onoranze funebri.
2. E' vietato utilizzare personale estraneo all'impresa e corrispondere mance e compensi a terzi affinché procaccino servizi.
3. Il personale addetto al servizio di trasporto funebre dovrà corrispondere all'elenco del personale dichiarato nella domanda di autorizzazione e dovrà portare ben vista apposito cartellino di identificazione con foto e riportare i dati anagrafici per un agevole controllo da parte della Polizia Municipale.
4. La dichiarazione di morte viene fatta dai familiari del defunto/a, o da persona delegata ai sensi del D.P.R. 285/90

Art. 26

Svolgimento del servizio

1. Il trasporto deve essere completo, dal luogo del prelevamento della salma al luogo della tumulazione o di deposito o quello eventualmente stabilito per la partenza di un altro Comune o per l'Estero, compresa l'eventuale sosta, a

richiesta, per la cerimonia funebre o civile, e deve essere seguito con lo stesso automezzo, tranne i casi di forza maggiore.

2. Il Comune indica i percorsi e le eventuali soste fino alla destinazione della salma.
3. Gli orari dei funerali sono stabiliti dall'impresa incaricata in accordo con i familiari del defunto.
4. È obbligo dei custodi verificare all'ingresso che le agenzie funebri che svolgono attività siano muniti delle dovute autorizzazioni.

Art. 27

Disciplina dei Servizi

1. I rapporti amministrativi e di servizio fra impresa autorizzata ed il Comune si svolgono attraverso l'ufficio competente.
2. Per ogni servizio, prima dell'uscita del locale di deposito del veicolo funebre, il responsabile dell'impresa autorizzata deve accertare che il personale, il veicolo stesso ed ogni accessorio siano in stato decoroso ed in condizioni di far presumere che non possono accadere incidenti o ritardi nel corso del Servizio.
3. Almeno 10 minuti prima dell'ora del trasporto, il carro funebre deve trovarsi al luogo di partenza secondo le indicazioni contenute nel relativo ordine di servizio Comunale.
4. Gli operatori devono portarsi sul luogo dov'è depositata la salma in tempo per la sua deposizione nella bara, per la chiusura del feretro e per il trasporto e caricamento sul carro funebre.
5. Il responsabile del trasporto funebre vigila affinché tutto sia eseguito secondo le norme vigenti e ne risponde all'autorità comunale.
6. In particolare il responsabile del trasporto funebre, compatibilmente con le vigenti norme sanitarie, prima della partenza deve attestare:
 - a) Che l'identità del cadavere riportata sulla targhetta corrisponda con le generalità contenute nell'autorizzazione al trasporto ed alla tumulazione o cremazione;

- b) Il feretro, in relazione alla distanza del trasporto, sia confezionato secondo le disposizioni di Legge.
7. Inoltre, alla fine del servizio, presso il Cimitero, il responsabile consegna al servizio di custodia la documentazione che accompagna la salma per gli adempimenti di legge, e quanto previsto dal regolamento, fatta eccezione per le agenzie funebri che hanno depositato tutta la documentazione presso gli uffici del Comune di Favara.

Art. 28

Caratteristiche del Veicolo

1. Tutti gli automezzi impegnati nel servizio devono essere conformi alla norma sulla circolazione stradale.
2. I veicoli impiegati per il trasporto di salme devono essere, per struttura e per manutenzione, strettamente conformi alle norme di polizia Mortuaria. In particolare, devono essere riconosciuti idonei dalla Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), prima di essere posti in servizio ed in particolare revisione annuale, come stabilito dall'art. 20 del DPR n. 285/90.

Art. 29

Manutenzione ed efficienza dei Mezzi

1. Tutta l'attrezzatura dell'impresa autorizzata occorrente per il servizio deve essere sempre in piena efficienza dal lato funzionale e tecnico ed in ottimo stato di conservazione.
2. Gli automezzi devono essere sempre in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento che la sicurezza ed in regola con le vigenti disposizioni relative alla revisione dei veicoli a motore. Inoltre, Gli automezzi devono essere accuratamente disinfettati sia nella parte riservata alla salme sia nella parte riservata all'autista e ad eventuali terzi trasportati, almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Art. 30

Assicurazioni obbligatorie e norme contrattuali

1. L'impresa autorizzata è tenuta ad applicare, a favore del personale impiegato per il servizio, tutte le assicurazioni obbligatorie prescritte dalle disposizioni vigenti. Inoltre, è tenuta all'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori ed al rispetto del contratto collettivo di lavoro del settore.

Art. 31

Tariffe del servizio e diritto fisso spettante al Comune

1. I Trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una tariffa che può essere liberamente pattuita a condizione che non risulti superiore a quella massima stabilita dal comune per ogni tipologia di trasporto e determinata nel suo valore massimo dall'Autorità comunale ai sensi dell'art. 16, lett. A comma 1 del DPR 285/1990.
2. Ciascuna azienda o ditta che intenda esercitare il trasporto nell'ambito cittadino è tenuta a dare trasparenza e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
3. La tariffa dei trasporti, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto, con la sola aggiunta dei diritti fissi da versare all'Amministrazione comunale, dovrà essere applicata in modo trasparente, ed essere adeguatamente documentata e distinta dalla tariffa applicata dalle agenzie funebri per eventuale fornitura di altri servizi di cui all'art. 13 del presente regolamento.
4. La tariffa massima, è approvata dalla Giunta, sentite le associazioni di categoria delle imprese funebri e delle associazioni dei consumatori. La proposta di tariffa massima è predisposta dall'ufficio competente sulla base della valutazione di tutti i costi realmente sostenuti dalle imprese:

- Acquisto auto funebre ed attrezzature;
- Ammortamenti, affitti, costi di gestione degli automezzi;
- Personale;
- Ogni altro onere o fornitura necessaria per l'esecuzione del servizio.

Art. 32

Modalità di pagamento della tariffa e del diritto fisso

1. L'impresa autorizzata riscuote direttamente dai dolenti l'importo dalla tariffa indicata dal precedente Articolo 31, e provvede al versamento del diritto fisso spettante al Comune per ciascun trasporto, da effettuarsi tramite bollettino postale su conto corrente intestato alla tesoreria comunale, consegnando l'attestazione di versamento direttamente ai custodi comunali del cimitero contestualmente al permesso di tumulazione.

Art. 33

Responsabilità e assicurazioni.

L'impresa autorizzata ha l'obbligo di eseguire i servizi con la massima puntualità e secondo le disposizioni impartite.

1. Essa è direttamente responsabile di fronte a terzi, nonché di fronte al Comune ed al personale responsabile dei servizi funebri, dei danni, di qualsiasi natura, sia a persone che a cose, causati nello svolgimento del servizio.
2. Il Comune non ha alcuna responsabilità a riguardo.
3. L'impresa autorizzata deve stipulare congrua polizza assicurativa a copertura delle predette responsabilità.
4. L'Impresa autorizzata deve contrarre una congrua polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con i propri automezzi.
5. Copie delle predette assicurazioni vanno consegnate al Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale entro e non oltre 15 giorni dal rilascio dell'Assicurazione da parte del Comune.

Art. 34

Soggezione a leggi e Regolamenti

1. Oltre alle prescrizioni del presente regolamento, l'impresa autorizzata è soggetta al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90, al regolamento comunale di polizia mortuaria, nonché a tutte le disposizioni igienico Sanitarie concernenti il trasporto funebre.
2. L'impresa autorizzata è altresì soggetta a tutte le norme e le disposizioni generali e speciali ,emanate ed emanante, riguardanti l'uso e la circolazione dei veicoli.

Art. 35

Controlli

Il Comune esercita con il proprio personale, il controllo sull'esecuzione dei servizi e sull'adempimento degli obblighi dal presente regolamento.

Art. 36

Cauzione

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto funebre nel territorio comunale è necessaria la costituzione di una cauzione da presentarsi mediante polizza fideiussoria rilasciata da compagnie assicuratrici o intermediari finanziari autorizzati per legge o fideiussione bancaria, dell'importo di **Euro 5.000,00 (Cinquemila/00)**, che verrà aggiornata annualmente sulla base dell'indice ISTAT a cura del Responsabile dell'ufficio Cimiteriale

Art. 37

Penale

1. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e per qualunque infrazione alle disposizioni legittimamente impartite, l'impresa è passibile di una penale di importo variabile da Euro 100,00 (Cento/00) ad Euro 500,00 (Cinquecento/00), che verrà aggiornata annualmente sulla base dell'indice ISTAT a cura del Responsabile dell'ufficio Cimiteriale.
2. La penale è inflitta con provvedimento del Sindaco, previa contestazione all'impresa dei rilievi da effettuarsi con notificata a mezzo del messo comunale o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito a produrre le contro deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.
3. Nel caso in cui l'impresa non provveda al pagamento della penale entro il termine assegnato, il Comune si rivale sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata entro trenta giorni dalla comunicazione, a mezzo del messo Comunale o per raccomandata con avviso di ricevimento, del provvedimento applicativo della penale.

Art. 38

Sospensione e revoca dell' autorizzazione

1. I casi che possono comportare la sospensione fino ad un anno e, in caso di recidiva specifica, la revoca dell'autorizzazione per il trasporto funebre, sono i seguenti:
 - a) Esazione di tariffa superiore a quella in vigore, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 31;
 - b) Tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
 - c) Mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale;
 - d) Mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative richiamate o previste nel presente regolamento;
 - e) Mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di cui al precedente articolo 36;

- f) In generale, reiterata inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge riguardanti l'attività delle imprese di onoranze funebri.
2. Il provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione è adottato, previa contestazione all'impresa dei rilievi con lettera notificata a mezzo del messo comunale o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito a produrre le contro deduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 39

Sub Ingresso

1. In caso di compravendita o di successione ereditaria, il subentrante nell'attività deve presentare la domanda secondo le modalità previste dagli Artt. 16 e 17 del presente regolamento.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 40

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio per la tumulazione nel cimitero comunale di Piano Traversa (Via Capitano Callea) e per l'inumazione nel cimitero Fontana degli Angeli (Via Berlinguer).

Art. 41

Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento o la tumulazione dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
4. Le operazioni di tumulazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale degli uffici cimiteriali o se in appalto in presenza del Responsabile dell'ufficio Igiene dell' ASP.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di estumulazione e le funzioni di cui agli arti 52, 53 e 81 del D.P.R.10 settembre 1990 n.285.

Art. 42

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati alla Tumulazione delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Art 43

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e tumulate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque, decedute, ma che vi avevano in vita la residenza o nati nel Comune di Favara.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme: coniuge o convivente, i figli, ed i genitori delle persone, di cui al comma precedente, che risultino in vita legate da vincolo di parentela entro il 4° grado, su richiesta dei familiari.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di sepoltura in una cappella Gentilizia o Edicola. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, in cappelle o edicole o in colombari o ossario.

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 44

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 45

Tumulazione

1. Sono tumulazione, le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie o loculi - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo stabilito all'atto dell'assegnazione
2. Le tumulazioni in Cappelle Gentilizie o Edicole, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO III

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

Art. 46

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del d. P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escluso nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito dell'ufficiale sanitario, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 47

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del d. P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'ufficiale sanitario, dichiarare che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 48

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a. richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla concessione;
 - b. su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale, in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I resti mortali individuati, secondo quanto previsto dall'art. 50 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a colombarie o in gentilizie previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali.
8. Non è possibile estumulare la stessa salma prima di un anno, salvo diverse disposizioni delle Autorità Giudiziarie o Sanitarie.

Art. 49

Esumazione ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in colombaro o in Cappella Gentilizia o Edicola privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del r.d. 23/12/1865, n. 2701 e successive modificazioni.
4. Per le estumulazioni ordinarie ove nessun avente diritto rinnova la concessione si provvede, se sussistono le condizioni, al trasferimento in ossario comune. Qualora i soggetti legittimati, successivamente, chiedono il recupero delle ossa raccolte per il collocamento in sepoltura privata, verrà richiesto il pagamento delle spese effettuate per la estumulazione.

Art. 50

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 51

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 52

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle lapidi, al momento delle estumulazione o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'estumulazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
I loculi possono essere nuovamente concessi.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di loculo o in favore di tumulazione di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova tumulazione in cui si intende utilizzarli.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati nel loculo possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV CREMAZIONE

Art. 53

Crematorio

Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, pertanto i richiedenti il servizio dovranno avvalersi dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 54

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così come integrato dalla legge 30/03/2001 n. 130, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 54

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in sepoltura privata.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale, viene disciplinata dalla L. R. n. 18 del 17.08.2010

CAPO V

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 55

Orario di Apertura e chiusura

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con apposito provvedimento del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 57

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Le persone con handicap motori possono accedere con i mezzi normalmente utilizzati per i loro spostamenti.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 58

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle Lapidi altrui fiori, piantine, ornamentazioni;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- i) fotografare o filmare cortei, lapidi, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle Lapidi altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 59

Riti funebri

1. I Riti Funebri sono svolti nella chiesa di appartenenza del defunto dove in vita aveva la residenza Anagrafica, o in altra chiesa concordata con le autorità ecclesiali.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Art. 60

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle Lapidi

1. Sulle lapidi possono essere poste, croci, ricordi, simboli.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per esse, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiana.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafe contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempre verdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 61

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha depositi.
2. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni l'eliminazione delle erbe e la pulizia straordinaria.

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 62

Cappelle Gentilizie e Edicole

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni. La concessione, per il loculi cimiteriali, è assegnata dal Sindaco secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda in ordine progressivo e partendo dal basso verso l'alto.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di Concessione deve indicare:
 - la natura della Concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la Concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 63

Durata del contratto di concessione

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285. La durata è fissata:
 - a) in (99) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in (10) anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in (30) anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
2. La durata del contratto di concessione del loculo cimiteriale è di anni 30 **(trenta)** ed è prorogabile solo una volta per 10 anni.
3. Alla scadenza del contratto si procede alla estumulazione della salma ed al trasferimento della stessa nell'ossario. Qualora la salma estumulata si trovi in condizioni di completa mineralizzazione con il parere favorevole del medico competente dell'ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) può essere richiesta dai familiari interessati la tumulazione della stessa in loculo colombario previa stipula del relativo contratto di concessione. Se la salma è integra è possibile, su richiesta dei familiari, tumulare la salma nello stesso loculo previo parere del responsabile dell' ASP.
4. I resti mortali della salma estumulata devono essere raccolti immediatamente in apposita cassetta di zinco da collocare nell'ossario o nel loculo colombario
5. Le spese dell'estumulazione e della fornitura della cassetta di zinco sono a carico dei familiari richiedenti, nel caso di trasferimento dei resti mortali nel loculo colombario, ovvero dei familiari obbligati per legge, nel caso di trasferimento dei resti mortali nell'ossario.

Art. 64

Atto di concessione

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

Art. 65

Doveri del concessionario

La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti da apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari. Eventuali danni causati a terzi, saranno a carico dei concessionari.

Art. 66

Modalità di Assegnazione

1. L'assegnazione dei loculi cimiteriali è effettuata il primo giorno lavorativo successivo all'ingresso della salma al cimitero ove dovrà essere tumulata. In caso di più decessi nella stessa giornata nell'assegnazione del loculo si terrà presente l'orario di decesso certificato dal medico curante del *de cuius*, previo accertamento del responsabile dell'Ufficio Servizio Mortuario delle denunce di morte effettuate all'Ufficio di Stato Civile.

2. I loculi cimiteriali sono assegnati partendo dalla prima fila della sezione cimiteriale, dando la possibilità di scelta del loculo, fino all'esaurimento dei loculi posti nella stessa fila, proseguendo con lo stesso metodo per la seconda, terza, quarta e quinta fila.

3. Il richiedente al momento dell'assegnazione indica il lato della sezione cimiteriale al fine di poter procedere alla scelta del loculo, secondo le modalità previste dal precedente comma.
4. I richiedenti possono chiedere ed essere autorizzati all'assegnazione di loculi aventi un costo meno oneroso, rispetto a quella spettante secondo quanto previsto dal comma 2.
5. L'assegnazione dei loculi per bambini morti in tenera età, nati morti o prodotti di concepimento, avviene nelle colombaie o loculi tubolari.
6. In caso di trasferimento di una salma da altro cimitero nell'assegnazione del loculo la stessa verrà messa in coda alle altre salme presenti nel cimitero al momento dell'ingresso (sia di salme decedute di recenti che di salme per le quali è stata presentata richiesta di ricongiungimento). Pertanto, verrà assegnato il loculo solo quando verranno assegnate tutte le altre.

Art. 67

Determinazione Tariffe

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, sono fissate le tariffe relative alla concessione di nuovi loculi cimiteriali, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, in modo che con i relativi proventi venga assicurata la totale copertura delle spese di costruzione della sezione cimiteriale calcolate ai prezzi vigenti, nonché delle spese di manutenzione della sezione stessa determinate nella misura forfettaria del 35 per cento delle spese di costruzione.
2. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, le tariffe sono determinate in modo differenziato, a seconda della posizione dei loculi nella sezione cimiteriale, in modo che, con i proventi derivati dalla concessione dei loculi situati nella medesima fila vengono raggiunte le seguenti percentuali di copertura delle spese di costruzione della sezione cimiteriale, nonché delle relative spese di manutenzione:
 - Fila 1^ 25 per cento
 - Fila 2^ 28 per cento

- Fila 3^ 22 per cento
- Fila 4^ 14 per cento
- Fila 5^ 11 per cento

3. Per i loculi cimiteriali che si rendono liberi a seguito di estumulazione di salme, la tariffa è determinata in modo forfettario nella misura del 35 per cento della tariffa vigente per i loculi di nuova costruzione aventi una identica posizione nella sezione cimiteriale.

Art. 68

Ricongiungimento

1. Al fine di ricomporre l'unitarietà del nucleo familiare è possibile effettuare l'estumulazione di una salma e la traslazione della stessa solo se si tratti di ricongiungimento di persone legate in vita da qualsiasi unione giuridicamente riconosciuta o di parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli).

2. Il ricongiungimento può avvenire mediante:

1) la traslazione di una salma in altro loculo adiacente, prossimo o frontale al manufatto di un familiare, purché la salma traslata sia tumulata nella stessa facciata della sezione cimiteriale o nella facciata frontale di altra sezione cimiteriale della salma di riferimento;

2) traslazione di due salme di defunti legati in vita da qualsiasi unione giuridicamente riconosciuta o da parentela in linea retta di primo grado in loculi adiacenti o prossimi, secondo le modalità previste al comma 3;

3) inserimento di un'urna cineraria o di cassetta resti mortali, sino a capienza, nel loculo o nella celletta che ospitano un familiare deceduto successivamente, secondo quanto previsto dalla Circolare Esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

3. Il ricongiungimento di cui al punto 2 numeri 1) e 2) avviene nei loculi delle sezioni già esistenti senza limiti, salvo per le sezioni di nuova costruzione o ricostruite, in misura massima del 10% per singola fila arrotondata per difetto fino a 0,5 e per eccesso dal 0,6.

4. Nell'ipotesi in cui nello stesso giorno viene presentata una richiesta di ricongiungimento previsto al punto 2 ai nn. 1) e 2) ed anche viene registrato un decesso, nell'assegnazione del loculo viene data precedenza alla persona deceduta di recente.

5. La durata e le modalità di stipula dell'atto di concessione sono previste dagli artt.62 e 63, salvo per l'ipotesi di cui al comma 2 n. 3) in quanto la concessione non viene data ex novo ma la scadenza coincide con quella del feretro presente nel loculo.

6. Il ricongiungimento avviene previo versamento della somma prevista per le operazioni di estumulazione, tumulazione e pagamento del loculo

Art. 69

Assegnazione Gratuita del Loculo

1. Con deliberazione di Giunta Municipale può essere assegnato e concesso a titolo gratuito un loculo, nella disponibilità momentanea, per la tumulazione delle salme di persone gravemente indigenti, previa apposita relazione del servizio sociale comunale.

Art. 70

Uso delle sepolture Private in Cappelle Gentilizie o Edicole

1. Il diritto di uso delle sepolture private in cappelle gentilizie o Edicole concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

3. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 3° grado.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore della Cappella Gentilizia o Edicola, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
7. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti del concessionario, e di cui al 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del concessionario; la tumulazione potrà avvenire previo assenso di tutti gli eventuali altri cointestatari della concessione medesima. La richiesta di autorizzazione alla tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerite nei confronti dei concessionari non potrà costituire oggetto di procura speciale.
8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento.

Art. 71

Manutenzione

1. La manutenzione delle Gentilizie private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 72

Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 56 (sepulture private), impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 73

Divisione, subentri

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di Tumulazione. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. 28/12/2000, n. 445. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di Tumulazione nei confronti dei concessionari residuali.
2. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

3. In caso di decesso del concessionario di una Cappella Gentilizia o Edicola privata hanno titolo sulla concessione i legittimi successori, escluso ogni altro, come disposto dal D.P.R. 285/90, sempre che non siano titolari di altre concessioni ricadenti nei cimiteri del Comune di Favara
4. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.
5. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario a decorrere dalla data di scadenza del titolo.
6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della Cappella.
7. Nel caso di famiglia estinta, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 74

Rinuncia all'assegnazione del Loculo

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia dell'assegnazione del loculo quando il loculo non sia stato utilizzato e comunque sia libero da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 75

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) La cappella gentilizia o edicola sia interamente costruita e sia comunque libera o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 76

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o Loculo assegnato quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dal vecchio Loculo al nuovo.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 77

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando i loculi cappelle gentilizie o Edicole risultino in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle stesse
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
3. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida agli aventi titolo, in quanto reperibili.
4. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 78

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in, ossario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 79

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nell'ossario comune

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 80

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 81

**Autorizzazioni e permessi di costruzione di Tumulazioni
In Cappelle o Edicole e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di Tumulazioni in Cappelle Gentilizie o Edicole vengono assentiti mediante rilascio di concessione edilizia da parte del

settore competente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella Cappella Gentilizia o Edicola.
3. Le Cappelle non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
Gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo devono essere preventivamente autorizzati dal Settore competente.
5. La manutenzione ordinaria non è soggetta a concessione, autorizzazione o comunicazione.
6. Le concessioni, le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Prima dell'inizio dei lavori di qualunque genere, deve essere data comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 82

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari di Cappelle Gentilizie o Edicole sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse e stabilite in maniera forfettaria in tariffa.

Art. 83

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di Cappelle Gentilizie o Edicole, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 84

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libera da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 85

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.

Art. 86

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 87

Vigilanza

1. Il Responsabile del Settore competente al rilascio di autorizzazione/concessione edilizia Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme alla concessione o alla autorizzazione rilasciate. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Lo stesso ufficio di cui al comma precedente accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere soggette ad autorizzazione o concessione edilizia e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale
3. Ad ultimazione dei lavori di costruzione, il Settore Competente rilascia il certificato di usabilità.

Art. 88

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 89

Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

CAPO I **DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 90

Assegnazione gratuita di Loculi a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale e degli altri Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree per la tumulazione di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

Art. 91

Mappa

1. Presso l'ufficio dei Servizi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 92

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa (registro tumulazioni) viene annotata ogni sepoltura concessa, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa (registro tumulazioni) deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione alla Tumulazione;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla Tumulazione con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 93

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 94

Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni.

2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 95

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, Tumolazioni, Estumulazione, cremazioni, imbalsamazioni, , traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci o lapidi, o la costruzione di Cappelle Gentilizie (o di edicole, ecc...), deve acquisire il preventivo consenso dell'ufficio cimiteri.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 96

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al Dirigente dei Servizi Cimiteriali o suo delegato l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Art. 97

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 98

Sepulture private a tumulazioni pregresse

Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il riconoscimento di tale diritto avviene in via amministrativa, secondo le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari stabiliti dal Responsabile del Servizio.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Art. 99

Concessioni perpetue ante e dopo DPR n. 803/1975

1. Tutte le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del DPR n. 803/1975 vengono trasformate in concessioni temporanee di lunga durata soggette a rinnovo.

Le concessioni perpetue dei loculi potranno essere trasformate in temporanee, finchè ci saranno eredi che abbiano diritto al loro uso e provvedano alla loro cura e manutenzione, nel termine di due anni dall'approvazione del presente regolamento e con durata delle concessioni trentennale.

La mancanza di domanda costituirà legale presunzione di assenza di un titolare della concessione e pertanto si provvederà alla estumulazione della salma e ove possibile al trasferimento della stessa nell'ossario comune.

2. Durata concessioni perpetue delle aree:

- a) concessioni perpetue riferite ad aree concesse per la costruzione di tombe di famiglia prima dell'entrata in vigore del DPR N. 803/1975 restano perpetue;
- b) le concessioni diverse dalle aree di cui sopra rilasciate prima del 10.02.1976 devono intendersi a 99 anni.

Art. 100

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento annullano e sostituiscono i regolamenti di Polizia Mortuaria e attività Funebre precedentemente approvate, nonché qualsiasi modifica attuata in materia.